

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 luglio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 24.

Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali.

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1989, n. 25.

Norme per l'istituzione e la disciplina dei servizi regionali di diabetologia.

Pag. 5

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 45.

Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale.

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 46.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Elmas» della frazione di Elmas del comune di Cagliari . . .

Pag. 14

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 44.

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54: «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» come modificato dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59.

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 45.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1988.
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 in tema di: «Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete».
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14: «Ordinamento dei servizi dell'Istituto di tecnica e di sperimentazione lattiero-casearia di Thiene»

Pag. 15

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 48.

Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni alla Comunità ebraica di Venezia per la biblioteca-archivio ebraico di Venezia

Pag. 16

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 49.

Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre.
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 50.

Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana.
Pag. 17

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 51.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.
Pag. 17

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 52.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 1989, n. 53.

Concessione di un contributo straordinario al consorzio acquedotto «Basso Tagliamento» con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) Pag. 21

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 69.**

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 70.

Acquisto di una unità immobiliare sita nel palazzo Ansermin, in Aosta, via Porta Pretoriana Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 71.

Acquisto di immobili siti nei comuni di La Salle e Morgex da destinare all'ampliamento dello stabilimento ittogenico regionale. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 72.

Accettazione con beneficio di inventario della eredità del signor Lorenzo Rosset. Pag. 22

REGOLAMENTO REGIONALE 13 dicembre 1989, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37, recante norme sul volontariato dei servizi anticendi - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari Pag. 23

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 agosto 1989, n. 0440/Pres.**

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 in materia di tassidermia - Approvazione Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 1989, n. 24.

Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 23 del 16 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRONUNZIA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In conformità ai principi ed obiettivi dello Statuto regionale, il processo di pianificazione del territorio regionale è volto all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio con le trasformazioni di uso produttivo ed insediativo connesso agli indirizzi di sviluppo economico e sociale della Regione.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione procede alla formazione del Piano territoriale paesistico-ambientale regionale, il quale rappresenta la carta fondamentale della trasformabilità antropica del territorio.

Art. 2.

La pianificazione territoriale paesistico-ambientale

1. Il Piano territoriale paesistico-ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta formati per iniziativa della Regione in riferimento a singole parti del territorio regionale.

2. I primi Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta comunque comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1985.

CAPO II

PIANI TERRITORIALI PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA

Art. 3.

Oggetto

1. I Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso.

2. Gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono in modo interrelato alla definizione dei suddetti caratteri, e che dunque sono meritevoli di tutela, riguardano comunque uno o più dei seguenti tematismi:

- a) elementi di interesse naturalistico (fisico, biologico);
- b) elementi di interesse archeologico;
- c) elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico);
- d) elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali;
- e) elementi ed ambiti di interesse percettivo;
- f) elementi a pericolosità geologica.

Art. 4.

Contenuti

1. I piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta hanno i seguenti contenuti:

a) individuazione — descrittiva e cartografica secondo specifici tematismi — degli elementi di cui all'art. 2, esplicitandone i caratteri costitutivi;

b) valutazione — in riferimento ad un'articolazione dei valori secondo criteri tematici e/o d'insieme — degli elementi individuati;

c) definizione delle diverse modalità della tutela e della valorizzazione, in relazione ai caratteri costitutivi degli elementi, al loro valore ed in riferimento a categorie di uso antropico;

d) individuazione di casi e situazione di degrado e di alterazione e dei relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e di valorizzazione;

e) formulazione di prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;

f) individuazione degli eventuali scostamenti tra prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore nonché gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento dell'adozione del Piano.

Art. 5.

Modalità della tutela e della valorizzazione

1. I Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta articolano le modalità di tutela e valorizzazione secondo il diverso grado di trasformabilità degli elementi riconosciuti compatibili in relazione ai loro caratteri costitutivi, al loro valore tematico e d'insieme nonché in riferimento alle principali categorie d'uso antropico.

2. Le modalità di tutela e di valorizzazione prevedono:

a) conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi e degli insiemi con l'eventuale introduzione di nuovi usi compatibili;

b) eventuale trasformazione fisica e d'uso a seguito di verifica di ammissibilità positiva, in sede di formazione dello strumento urbanistico attraverso lo specifico studio di compatibilità di cui all'art. 10;

c) trasformazione fisica e d'uso condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione.

3. Qualora, in presenza di istanze di trasformazione d'uso antropico motivate dalla fruizione di valori paesistico-ambientali, si renda necessario un più approfondito esame delle condizioni di compatibilità di dette trasformazioni, i Piani perimetrano appositi ambiti di progettazione per i quali dettano, tramite schede, indirizzi e prescrizioni di progettazione e prevedono il rinvio ai Piani paesistici esecutivi di cui all'art. 11.

Art. 6.

1. I Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta sono costituiti da:

a) relazione generale che motiva e sintetizza le scelte dei Piani;

b) tavole tematiche di analisi e tavole di sintesi — in rapporto non inferiore a 1:25.000 — volte all'individuazione, localizzazione e valutazione degli elementi di cui all'art. 2;

c) tavole di progetto — in rapporto non inferiore a 1:25.000 — contenenti:

1) indicazioni del grado di trasformabilità paesistico-ambientale del territorio e delle modalità di tutela e valorizzazione di cui alla lettera c) dell'art. 4;

2) individuazione degli ambiti di progettazione di cui all'art. 5;

3) individuazione degli interventi di recupero e di ripristino di cui alla lettera d) dell'art. 4;

d) schede di progettazione relative agli ambiti di progettazione di cui alla lettera c) del presente articolo;

e) eventuali schede e/o elaborati grafici relativi agli scostamenti di cui alla lettera f) dell'art. 3 con eventuali indicazioni di indirizzo o progettuali finalizzate a soluzioni compatibili;

f) norme tecniche comunque riferite a:

- 1) individuazione, descrizione e valutazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale;
- 2) applicazione a detti elementi delle modalità di tutela e valorizzazione;
- 3) interventi prioritari di recupero e di ripristino;
- 4) prescrizioni di carattere paesistico e ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia.

CAPO III

FORMAZIONE, APPROVAZIONE ED EFFICACIA DEI PIANI PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA

Art. 7.

Procedimento di formazione ed approvazione

1. La Giunta Regionale predispose i progetti dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta avvalendosi di:

- a) uffici regionali;
- b) tecnici e personale delle amministrazioni locali interessate;
- c) tecnici liberi professionisti esperti nei settori.

2. I progetti dei Piani sono adottati anche singolarmente dalla Giunta Regionale che ne dà immediata comunicazione alla competente Commissione consiliare. Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante avviso pubblico nel Bollettino ufficiale e nei giornali quotidiani a maggiore diffusione locale.

3. I progetti dei Piani adottati sono trasmessi ai comuni territorialmente interessati che, previo avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedono entro 5 giorni dal ricevimento degli atti a depositarli in pubblica visione nelle singole segreterie comunali per un periodo di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione.

4. Nei 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito, i proprietari interessati possono presentare opposizione, e, chiunque, osservazioni di pubblico interesse. Entro tale periodo, inoltre, possono pervenire eventuali pareri di amministrazioni ed aziende autonome dello Stato di enti territoriali ed associazioni interessate.

5. Ciascun comune entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dei progetti dei Piani, con deliberazione consiliare si esprime in merito alle opposizioni e/o osservazioni pervenute e formula contestualmente il proprio parere.

6. La deliberazione di cui al comma 5, unitamente al registro delle opposizioni e/o osservazioni pervenute entro e fuori i termini previsti, è trasmessa alla Regione entro e non oltre 5 giorni dall'esecutività della deliberazione medesima.

7. I progetti dei piani, sulla scorta dei pareri, delle opposizioni e/o osservazioni di cui ai precedenti commi, previa istruttoria dei competenti uffici, su proposta della Giunta sono approvati anche singolarmente dal Consiglio regionale che, se necessario, può apportarvi modifiche anche sostanziali.

8. La deliberazione di approvazione divenuta esecutiva è pubblicata, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso anche su giornali quotidiani a maggiore diffusione locale.

9. Una copia dei Piani, compresi i relativi allegati tecnici e grafici, è depositato presso ogni comune territorialmente interessato in permanente e libera visione.

10. Le procedure di approvazione dei Piani di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 8.

Efficacia

1. I contenuti dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta relativi alla lettera a) dell'art. 4 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

2. Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale; tutte le trasformazioni fisiche e d'uso previste dai Piani urbanistici e da Piani e programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere compatibili con le prescrizioni dei Piani.

3. Dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione dei progetti dei Piani da parte della Giunta Regionale e fino all'approvazione definitiva dei Piani medesimi da parte del Consiglio Regionale, è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alle vigenti leggi in materia urbanistica.

4. I Piani conservano la propria efficacia a tempo indeterminato. Di norma sono sottoposti a revisione ogni dieci anni.

CAPO IV

ATTUAZIONE

Art. 9.

Attuazione

1. La verifica positiva di conformità alle prescrizioni dei Piani paesistico-ambientali di area vasta è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.

2. Le prescrizioni dei Piani relative alle modalità di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5 si applicano direttamente; quelle relative alla lettera b) del medesimo articolo comportano il ricorso allo studio di compatibilità di cui all'art. 10.

3. Nelle aree interessate dai Piani paesistici esecutivi d'ambito di cui all'art. 11, nelle more di formazione dei Piani stessi si applicano direttamente le prescrizioni relative alle modalità di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5 e sono sospese, a salvaguardia, quelle relative alla modalità di cui alla lettera b) del medesimo art. 5.

4. La Giunta Regionale può proporre varianti ai Piani, anche su segnalazione degli enti locali interessati, quando nuove circostanze conoscitive o nuovi enti naturali determinano evidenti incongruenze tra lo stato reale del territorio e l'apparato conoscitivo e valutativo dei Piani; ovvero nel caso che le previsioni dei Piani risultano inattuabili o inadeguate alla tutela e valorizzazione del territorio.

Art. 10.

Studio di compatibilità

1. Nel caso di applicazione della modalità di tutela e valorizzazione che comporta la verifica di ammissibilità, quest'ultima viene effettuata in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico, attraverso la predisposizione — da parte del soggetto proponente la trasformazione — di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi per i quali è prescritta la verifica.

2. Ai fini dell'ammissibilità, tali studi, redatti da figure professionali specialistiche, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e di valorizzazione coinvolti nella trasformazione stessa.

3. Tali studi riguardano, secondo i casi;

- a) pericolosità-rischio geologico;
- b) aspetti naturalistici;
- c) aspetti archeologici;
- d) aspetti urbanistici;
- e) aspetti architettonici;
- f) aspetti relativi all'uso produttivo agricolo dei suoli;
- g) aspetti percettivi.

4. In particolare gli studi consistono in:

a) descrizione dello stato iniziale del sito per il quale è proposta la trasformazione dei luoghi circostanti, con particolare riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la verifica di ammissibilità;

b) illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto all'incidenza sui caratteri costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dai Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta;

c) alternative di localizzazione;

d) misure proposte per l'eliminazione, l'attenuazione e/o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità progettuali, esecutive e di gestione.

5. L'Assessore competente emana eventuali direttive tecniche specifiche al riguardo.

Art. 11.

Piani paesistici esecutivi di ambito

1. La Giunta Regionale provvede alla formazione ed approvazione dei Piani paesistici, esecutivi di ambito, sulla base dei relativi indirizzi progettuali definiti dai Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta.

2. I Piani paesistici esecutivi di ambito sono adottati dalla Giunta Regionale e pubblicati presso i comuni, le comunità montane e gli enti interessati per 30 giorni consecutivi.

3. Nei successivi 30 giorni gli enti suddetti ed i privati possono presentare le opposizioni relative agli stessi.

4. Successivamente la giunta Regionale controdeduce alle opposizioni pervenute entro i termini e, sentita la competente Commissione consiliare approva i piani, anche singolarmente, e i relativi decreti del Presidente della giunta regionale vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. L'approvazione dei Piani ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi dei privati, relativamente alle aree la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione degli interventi previsti.

6. I Piani esecutivi di ambito hanno validità di 10 anni.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Le opere pubbliche approvate alla data di adozione dei Piani di cui all'art. 2, ovvero comprese in programmi regionali approvati alla stessa data, possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 anche in deroga alle disposizioni dei Piani medesimi.

2. Analogamente è autorizzata, anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente necessaria, di opere in corso di esecuzione alla medesima data. In tali casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a particolari prescrizioni esecutive. Dette prescrizioni sono contenute nei Piani per i casi di cui alla lettera f) dell'art. 4, o sono accertate, per analogia, in sede di rilascio dell'autorizzazione in tutti gli altri casi. Sempre in detta sede esse sono integrabili quando se ne ravvisa la motivata necessità.

3. Nel caso in cui dette prescrizioni comportano, in riferimento a trasformazioni previste da strumenti urbanistici in vigore, il ricorso alla verifica di ammissibilità di cui alla lettera b) dell'art. 5, le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle suddette trasformazioni sono sospese. Solo in caso di esito positivo dello studio di compatibilità di cui all'art. 10 le citate previsioni possono essere confermate con eventuali modifiche.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. L'onere relativo alla stesura del Piano paesistico-ambientale regionale per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio — di cui all'art. 1 del Capo I della presente legge — graverà sul capitolo n. 6400 del bilancio 1989. Per gli esercizi futuri alla copertura degli oneri si provvederà con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 14.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione, Molise.

Campobasso, 1° dicembre 1989

DI LARUA FRATTURA

90R0140

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1989, n. 25.

Norme per l'istituzione e la disciplina dei servizi regionali di diabetologia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 24 del 30 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di diabetologia nella regione allo scopo di potenziare le attività di prevenzione e di diagnosi e cura del diabete mellito e di agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale dei cittadini affetti da tale forma morbosa.

Art. 2.

1. I servizi di cui alla presente legge operano secondo parametri organizzativi e funzionali uniformi su tutto il territorio regionale e realizzano un sistema integrato di attività intra ed extra-ospedaliera in grado di assicurare prestazioni globali ed uniformi agli utenti in rapporto alle diverse fasce di età ed alle specifiche esigenze.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali d'Isernia, Campobasso e Larino sono istituiti i Centri ospedalieri multizonali di diabetologia quali unità funzionali aggregate alle divisioni di medicina generale dei rispettivi presidi ospedalieri.

2. Essi hanno competenza territoriale multizonale rispettivamente per le Unità Sanitarie Locali d'Isernia, Venafro ed Agnone, Bojano e Campobasso, Larino e Termoli.

3. Svolgono funzioni di:

- a) ospedale diurno;
- b) attività ambulatoriale;
- c) consulenza intra ed extra ospedaliera;

d) preparazione ed aggiornamento del personale sanitario addetto ai servizi di diabetologia;

e) educazione sanitaria ed attività di prevenzione in collaborazione con i servizi socio-sanitari distrettuali;

f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie operative, delle attività dei servizi ambulatoriali ospedalieri e specialistici di cui ai successivi articoli.

4. Il ricovero dei pazienti diabetici avviene presso le corrispondenti divisioni di medicina generale.

Art. 4.

1. L'Organico dei centri multizonali istituiti presso l'Unità Sanitaria Locale d'Isernia e presso l'Unità Sanitaria Locale di Larino è individuato nell'ambito delle rispettive piante organiche come segue:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina di diabetologia o disciplina equipollente;
- due assistenti medici dell'area funzionale di medicina;
- tre infermieri professionali;
- un dietista.

2. L'Organico del centro multizonale istituito presso l'Unità Sanitaria Locale di Campobasso è individuato come segue:

- due aiuto corresponsabili ospedalieri della disciplina di diabetologia o disciplina equipollente;
- due assistenti medici dell'area funzionale di medicina;
- quattro infermieri professionali;
- un dietista.

3. Il Centro multizonale di cui al comma 2 svolge anche attività di ricerca diabetologica.

Art. 5.

1. Nell'ambito della divisione di pediatria del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso è istituito, quale unità funzionale, il Centro multizonale di diabetologia pediatrica con competenza territoriale per tutte le Unità Sanitarie Locali della Regione ed avente funzioni di:

- a) ospedale diurno;
- b) attività ambulatoriale;
- c) consulenza intra ed extra ospedaliera;
- d) aggiornamento del personale in materia di diabetologia pediatrica;
- e) educazione sanitaria ed attività di prevenzione, in collaborazione con i servizi socio-sanitari distrettuali;
- f) coordinamento, nel rispetto delle singole autonomie operative, delle attività dei servizi pediatrici della regione in materia di diabetologia.

Art. 6.

1. Alle attività del centro multizonale di diabetologia pediatrica è preposto un aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di pediatria in possesso della specializzazione in diabetologia.

2. L'organico della divisione di pediatria è individuato nell'ambito della p.o. dell'U.S.L. con la previsione di:

- tre posti di infermiere professionale;
- un posto di psicologo;
- un posto di assistente sanitario.

Art. 7.

1. Nei presidi ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali di Venafro, Agnone e Termoli sono attivati, nell'ambito delle divisioni di medicina generale, ambulatori ospedalieri di diabetologia.

2. Essi operano sotto la diretta responsabilità del primario della corrispondente divisione e sono in collegamento funzionale con i centri multizonali di riferimento competenti per territorio.

Art. 8.

1. Nei poliambulatori a gestione diretta delle Unità Sanitarie Locali prive di prestigio ospedaliero è attivato un servizio ambulatoriale specialistico di diabetologia che opera in collegamento funzionale con il centro multizonale di riferimento competente per territorio.

Art. 9.

1. Nei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri operanti nel settore diabetologico viene realizzato un sistema integrato interdisciplinare e polispecialistico che assicura funzionalità ed efficienza al servizio mediante il coinvolgimento delle diverse unità operative interessate.

2. Le direzioni sanitarie dei presidi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedono agli adempimenti di carattere organizzativo necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

Art. 10.

1. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, terzo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115, i centri multizonali di diabetologia provvedono, in particolare, anche mediante il collegamento con i servizi ambulatoriali:

- a) all'elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici in materia diabetologica;
- b) al monitoraggio epidemiologico della malattia diabetica;
- c) alla diagnosi precoce della malattia;

d) alla cura ed al controllo periodico dei soggetti affetti da diabete mellito;

e) alla distribuzione gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 3 della legge n. 115 del 1987;

f) all'educazione sanitaria ed alimentare dei pazienti e della popolazione;

g) all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 11.

1. Nell'ambito della programmazione regionale la Giunta Regionale predispone, sentita la competente commissione del Consiglio Regionale, specifici progetti obiettivi per l'attuazione, da parte delle Unità Sanitarie Locali della Regione, degli interventi previsti dagli art. 2 e 7 della legge n. 115 del 1987.

2. Per la realizzazione di tali interventi le Unità Sanitarie Locali si avvalgono dei servizi di cui alla presente legge in coordinamento con i servizi distrettuali per la medicina di base e per la medicina scolastica.

3. Le Unità Sanitarie Locali si avvalgono, altresì, della collaborazione delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività assistenziali e degli interventi operativi e promozionali connessi con le finalità della presente legge la Giunta Regionale nomina un apposito comitato regionale presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un suo delegato e composto da:

i responsabili del servizio per la medicina ospedaliera e specialistica delle Unità Sanitarie Locali;

i responsabili dei centri multizonali di cui ai precedenti articoli n. 3 e n. 5;

uno specialista operante nei servizi ambulatoriali di cui all'art. 8 designato dal Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali Italiani;

due medici di medicina generale di cui uno operante nei servizi di medicina scolastica, designati dalla Federazione Regionale degli Ordini provinciali dei medici;

un rappresentante delle associazioni di volontariato.

2. Il comitato resta in carica tre anni ed ha compiti, tra l'altro, di:

a) formulare proposte operative per la realizzazione coordinata dei progetti obiettivi;

b) elaborare proposte relative all'aggiornamento professionale;

c) proporre eventuali correttivi in materia organizzativa per gli aspetti assistenziali di carattere preventivo e diagnostico curativo, in relazione all'attività svolta.

Art. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le somme assegnate alla Regione ai sensi della legge n. 115 del 1987.

2. Il competente organo regionale, in fase di ripartizione fra le Unità Sanitarie Locali della quota del fondo sanitario nazionale, può attribuire somme vincolate per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 14.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 20 dicembre 1989

DI LAURA FRATTURA

90R0141

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 45.

Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 48
del 22 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ, SOGGETTI, STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 lettera f), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attività di uso e tutela del territorio regionale secondo le norme della presente legge e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche, in collaborazione e d'intesa con gli enti locali territoriali.

2. A tal fine i soggetti della pianificazione di cui al successivo articolo 2:

a) pianificano l'uso delle risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modificazione delle destinazioni d'uso del territorio;

b) coordinano la pianificazione dell'uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale;

c) assicurano la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale, ai fini della loro valorizzazione;

d) verificano periodicamente e adeguano i piani e i programmi pubblici concernenti l'uso e la tutela del territorio ai diversi livelli.

Art. 2.

Soggetti

1. I soggetti della pianificazione territoriale sono:

a) la Regione;

b) le Province;

c) i comuni singoli o associati.

Art. 3.

Strumenti e livelli della pianificazione territoriale

1. Sono strumenti per l'uso e la tutela del territorio:

a) a livello regionale:

1) i piani territoriali paesistici;

2) le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani o schemi di assetto relativi a determinati settori d'intervento e/o a determinate zone del territorio regionale. Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale;

b) a livello provinciale:

1) i piani urbanistici provinciali o subprovinciali;

c) a livello comunale:

1) i piani urbanistici comunali;

2) i piani urbanistici intercomunali.

Art. 4.

Ambiti di competenza degli strumenti

1. La Regione, le Province, i comuni singoli o associati e le comunità montane per quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, esercitano, negli ambiti delle rispettive competenze definiti dalla presente legge, le funzioni relative alla pianificazione urbanistica concernenti la disciplina dell'uso del territorio e di salvaguardia ambientale.

2. In particolare:

a) la Regione con le direttive e i vincoli e con gli schemi di assetto territoriale disciplina l'uso del territorio e detta norme per la predisposizione dei piani urbanistici delle Province, delle comunità montane e dei comuni singoli o associati; con i piani territoriali paesistici individua le zone di particolare pregio naturalistico e ambientale e ne detta le norme d'uso;

b) la Provincia, con il piano urbanistico provinciale esteso all'intero territorio o diviso in più ambiti sempre compresi nella circoscrizione amministrativa, assicura, per le materie di cui al successivo articolo 16, la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e ai piani territoriali paesistici;

c) la comunità montana, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano urbanistico provinciale, può redigere un piano urbanistico di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) il comune, con il piano urbanistico comunale o intercomunale, assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l'uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale-artigianale, detta norme per il recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale.

TITOLO II

LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 5.

Direttive e vincoli regionali, schemi di assetto territoriale

1. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica, la Regione emana direttive per la formazione, l'adeguamento, la gestione degli strumenti urbanistici.

2. Le direttive stabiliscono criteri e modalità per il dimensionamento dei piani di cui all'articolo 4.

3. Le direttive inoltre prevedono: i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi da osservarsi all'atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

4. Fino all'approvazione delle direttive di cui al presente articolo rimangono in vigore le norme di cui al decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

5. La Regione stabilisce, in riferimento a determinate zone del territorio, particolari e specifici vincoli urbanistici necessari al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela ed utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.

6. È in facoltà della Regione di dotarsi di uno o più schemi di assetto territoriale come espressione coordinata delle direttive e dei vincoli, per settori di intervento e per determinate zone del territorio regionale.

7. Gli schemi di assetto territoriale potranno prevedere, tra l'altro: la determinazione del fabbisogno abitativo; la rete delle principali linee di comunicazione di interesse regionale; i criteri per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, artigianali, commerciali e turistici o da tutelare sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Servizi per la pianificazione regionale

1. Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica:

a) il servizio per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale;

b) il servizio informativo e cartografico regionale.

2. Ogni servizio è articolato in due settori.

3. Il servizio di cui al punto a) svolge le funzioni relative all'istruttoria, definizione e verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti e della pianificazione regionale.

4. Il servizio di cui al punto b) svolge le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, può attivare convenzioni con le università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica.

Art. 7.

Direttiva per i centri storici

1. Al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell'insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordina presso gli enti locali «laboratori per il recupero» anche attraverso il ricorso a professionisti e tecnici esterni all'Amministrazione.

2. Il laboratorio per il recupero dei centri antichi e dell'insediamento minore ha compiti di:

a) catalogazione e definizione delle tecnologie edilizie in funzione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente alla struttura fisica degli abitati;

b) formulazione di modelli, progetti di settore e procedure d'intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi di arredo urbano;

c) indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente intervenute ed alle modificazioni possibili;

d) predisposizione di tipologie di intervento standard e di contratti-tipo.

Art. 8.

Direttiva per le zone agricole

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricolo che individui quelle parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.

2. Fino alla predisposizione dei piani paesistici valgono, per le aree individuate così come stabilito al comma precedente, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 12.

Art. 9.

Direttiva per le aree urbane

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la loro complessità strutturale, per la loro composizione amministrativa e per la loro rilevanza all'interno del territorio regionale, necessitano di coordinamento sovracomunale.

2. La direttiva dovrà individuare i perimetri provvisori di tali aree urbane; stabilire i criteri e le norme di pianificazione; designare il soggetto amministrativo per la redazione e la gestione dello schema di assetto dell'area urbana.

Art. 10.

Piani territoriali paesistici: contenuti

1. I piani territoriali paesistici debbono contenere:

a) l'analisi storico-morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;

b) l'individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

1) gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;

2) gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;

3) gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali le trasformazioni del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all'assunzione di atti di pianificazione provinciale;

e) i criteri e le norme di attuazione.

2. Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è costituito dal piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

Art. 11.

Piani territoriali paesistici - Procedure

1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell'ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle comunità montane, ai comuni singoli o associati.

2. In tal caso la proposta di piano territoriale paesistico predisposta dai suindicati enti locali è trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.

3. La proposta di piano territoriale paesistico è pubblicata per un periodo di 60 giorni all'albo di tutti i comuni interessati con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

4. Entro 30 giorni, decorrenti dall'ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, delibera, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, l'adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva definitivamente il piano territoriale paesistico. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. L'approvazione del piano territoriale paesistico è effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Entro 6 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

1. Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni nuova modificazione dell'assetto del territorio con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20 dicembre 1963, n. 2266/U.

È altresì vietato procedere all'adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti sono ammesse, previo nulla-osta della Giunta regionale, quando riguardino la realizzazione di opere pubbliche e quando non rappresentino modifiche sostanziali.

2. Sono comunque consentiti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti;

b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio, conformi all'attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali è richiesta espressa deroga;

c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;

d) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati.

3. Eventuali deroghe sono accordate dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e nulla-osta della Giunta regionale, sentito il C.T.R.U., nonché previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

4. Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 500 e i 2000 metri dal mare, previste da piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Nelle isole minori della Sardegna le norme di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio.

6. Salvo che per la esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti non è ammesso il rilascio di ulteriori concessioni od autorizzazioni edilizie. Eventuali concessioni ed autorizzazioni rilasciate in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono comunque sospese sino all'approvazione ed alla verifica di compatibilità col piano territoriale paesistico e per un periodo non superiore ai due anni.

Art. 13.

Tutela delle fasce costiere - Norme di salvaguardia e di utilizzazione

1. Fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

sul mare territoriale;

sulla fascia di 500 metri dal mare, valgono le norme di cui all'articolo precedente con le seguenti prescrizioni:

a) divieto di procedere alla predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti;

b) divieto di realizzazione delle opere consentite di cui al secondo comma dell'articolo precedente fatta eccezione per le opere di cui al punto a);

c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, e previo nulla-osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Dopo l'approvazione dei piani territoriali paesistici e nel rispetto di essi, per le aree classificate edificabili da detti piani e ricadenti all'interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, gli interventi ammessi sono consentiti nell'ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 28.

Art. 14.

Procedimenti cautelari

1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.

3. La deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata e deve indicare i beni oggetto del provvedimento.

Art. 15.

Esecuzione delle ordinanze di demolizione

1. L'Assessorato regionale competente in materia urbanistica è autorizzato a concedere, ai comuni che ne facciano richiesta, l'utilizzazione dei mezzi meccanici di proprietà della Regione e degli enti ed organi strumentali della stessa, con relativo personale addetto, per l'esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente.

2. Nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l'utilizzazione dei mezzi meccanici suddetti.

3. Per i fini di cui sopra l'Assessore competente in materia urbanistica è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni annuali con imprese specializzate per l'effettuazione dei lavori sopra indicati.

TITOLO III

LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Art. 16.

Pianificazione provinciale

1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale, redatto anche per settori di intervento, nel rispetto della pianificazione regionale, individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei:

a) per l'uso del territorio agricolo e costiero;

b) per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;

c) per l'individuazione e regolamentazione dell'uso delle zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;

d) per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;

e) per la viabilità di interesse provinciale;

f) per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.

2. La pianificazione provinciale è subordinata agli atti di pianificazione regionale e non ha corso in assenza di essi.

Art. 17.

Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale

1. Il piano urbanistico provinciale è adottato dal Consiglio provinciale.

2. Il piano è depositato presso la segreteria della Provincia ed in quella dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all'Albo della Provincia ed in quello di ogni suo comune, nonché mediante avviso sui maggiori quotidiani dell'Isola.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano. Nei 30 giorni successivi i comuni, le comunità montane, le organizzazioni sociali e sindacali, i cittadini possono presentare osservazioni alla Provincia.

4. Il Consiglio provinciale, accolte o respinte le osservazioni presentate, con motivato parere, delibera l'approvazione del piano.

5. La deliberazione di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30.

6. Il piano urbanistico provinciale entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 18.

Piano urbanistico della comunità Montana

1. Le comunità montane, in armonia e nel rispetto dei piani territoriali paesistici, delle direttive e dei vincoli di cui all'articolo 5 e della pianificazione provinciale, possono dotarsi dei piani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. I piani di cui al comma precedente seguono le modalità di formazione, pubblicazione ed approvazione dettate per i piani urbanistici provinciali; a tal fine le funzioni del consiglio provinciale sono esercitate dal consiglio della comunità montana.

3. Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della comunità montana in materia urbanistica è esercitato ai sensi dell'articolo 30.

TITOLO IV

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 19.

Contenuti del piano urbanistico comunale

1. Il piano urbanistico comunale prevede:

a) un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;

b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;

c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;

d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;

f) l'individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa anche in accordo con il successivo punto i);

g) l'individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;

h) l'individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed ambientale, anche non vincolati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

i) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale.

2. Il piano deve considerare l'intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

Art. 20.

Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale

1. Il piano urbanistico comunale è adottato dal Consiglio comunale.

2. Entro 15 giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'Isola.

3. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al piano adottato.

4. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale.

5. La delibera di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30.

6. Le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento.

7. Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.

8. Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

9. Il piano urbanistico intercomunale è adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei comuni compresi nel territorio interessato dal piano ed è approvato con la medesima procedura del piano urbanistico comunale.

Art. 21.

Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale

1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:

a) il piano particolareggiato;

b) il piano di lottizzazione convenzionata;

c) il piano per gli insediamenti produttivi;

d) il piano per l'edilizia economica e popolare;

e) le concessioni ed autorizzazioni edilizie.

2. Gli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d), sono approvati, secondo le procedure di cui all'articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari

1. Il piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei P.E.E.P. che prevedono interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nell'ambito dei P.E.E.P. è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purché compatibili e commisurate con la residenza. Per quanto riguarda il dimensionamento del P.E.E.P. nonché le modalità di determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, e successive modifiche.

2. Il P.I.P. di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti per il P.E.E.P.

3. Il piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è lo strumento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.

Art. 23.

Programma pluriennale di attuazione

1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.

2. Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i comuni della Sardegna inclusi in un apposito elenco allegato alle direttive di cui all'articolo 5.

3. I comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

Art. 24.

Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione

1. Il programma pluriennale di attuazione deve contenere:

- a) una relazione sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
- b) la descrizione delle opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma;
- c) la delimitazione degli ambiti e zone di intervento previste dal programma per le diverse funzioni urbane.

2. Il programma è approvato con le modalità previste per il piano urbanistico comunale.

Art. 25.

Concessione edilizia

1. Nei comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo 23 la concessione a edificare è data per le aree incluse nei programmi stessi.

2. Nei comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione la concessione a edificare è rilasciata solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e se riferita a:

- a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) ampliamento di complessi produttivi esistenti nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti;
- c) altri interventi a questo fine meglio precisati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti.

Art. 26.

Esproprio delle aree

1. Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato istanza di concessione o di lottizzazione corredata degli atti e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti, il Comune procede, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, all'esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

2. Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte dei patrimoni comunali.

Art. 27.

Comparto edificatorio

1. Il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo.

2. Il comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia o di autorizzazione.

3. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto ed i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione dell'istanza di concessione o di autorizzazione sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 28.

Accordo di programma

1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dall'articolo 2 della presente legge, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.

2. La serie di opere ed interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare all'incremento della base occupativa diretta ed indiretta.

3. L'accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso, previa adozione del consiglio comunale competente per territorio, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il C.T.R.U. di cui all'articolo 31.

4. Qualora l'accordo di programma interessi territori di più comuni, esso è adottato con deliberazione dei consigli comunali dei comuni interessati.

5. Il complesso degli interventi previsti dall'accordo di programma si attua con le stesse procedure del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 21.

6. Qualora il piano attuativo di cui al comma precedente comporti modifiche del piano urbanistico comunale, esso è soggetto alle procedure di approvazione proprie delle varianti di piano.

Art. 29.

Condotta urbanistica

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere istituita la condotta urbanistica.

2. La condotta urbanistica è un organo tecnico del comune e svolge funzioni di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici necessari per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Inoltre svolge funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati alla attività di trasformazione urbanistica del territorio.

3. La condotta urbanistica è composta da:

- a) il capo dell'ufficio tecnico del comune;
- b) uno o più esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanistica;
- c) un impiegato del comune con funzioni di segretario.

4. Alle figura di cui ai punti a) e c) si provvede con personale di ruolo del comune, per il punto b) il comune attiva una consulenza a convenzione con uno o più professionisti specializzati iscritti al relativo ordine professionale. Questi ultimi non possono esercitare nel territorio comunale attività professionale in materia urbanistica per conto di soggetti privati per tutta la durata della convenzione.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO E CONSULTIVI

Art. 30.

Organi di controllo

Modifica all'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62

1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita una Sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo o suo delegato e composta da:

- a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;
- b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;
- c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2. La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli atti delle Province e delle comunità montane in materia urbanistica, compresi quelli contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici, e sul piano urbanistico comunale di cui all'articolo 19.

3. Presso i Comitati circoscrizionali di controllo è istituita una sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato, o suo delegato, è composta da:

a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

4. La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale di cui agli articoli 21 e 22.

5. Dopo il primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente il controllo sugli atti degli enti locali, è inserito il seguente comma:

«Sono comunque escluse dal controllo di merito le deliberazioni in materia urbanistica, comprese quelle contenenti normativa a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici».

6. Per quanto attiene all'insediamento, al funzionamento dell'organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Art. 31.

Organi consultivi

1. Sono istituiti:

a) il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica (C.T.R.U.);

b) gli uffici provinciali della Sezione urbanistica regionale, alle dipendenze dell'Assessorato regionale all'urbanistica, con sede nei capoluoghi di provincia.

2. Il C.T.R.U., istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, è un organo tecnico-consultivo della Giunta in materia urbanistica ed assetto del territorio.

3. Il C.T.R.U. svolge inoltre le funzioni previste dall'articolo 24 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 32.

C.T.R.U. - Composizione e funzionamento

1. Il C.T.R.U. è costituito da:

a) l'Assessore regionale competente in materia urbanistica o un funzionario dell'Assessorato suo delegato che lo presiede;

b) un funzionario per ogni Assessorato designato dall'Assessore competente;

c) cinque esperti in urbanistica, tutela dell'ambiente e materie giuridiche designati dalla Giunta regionale;

d) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

e) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2. Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale designato dall'Assessore competente in materia urbanistica.

3. Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del C.T.R.U. sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per l'intera legislatura.

4. Ai componenti il C.T.R.U. nonché ai segretari spettano i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

TITOLO VI

TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI

Art. 33.

Commissioni provinciali per le bellezze naturali

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali è istituito, in deroga all'articolo 5 della legge 17 agosto 1978, n. 51 il servizio per le bellezze naturali con il compito di curare le materie relative delegate alla Regione con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

2. Con le procedure previste dalla legge regionale del 17 agosto 1978, n. 51, sono istituiti i settori delle bellezze naturali con sede nei capoluoghi di Provincia.

I settori svolgono le funzioni già esercitate dalle sezioni delle bellezze naturali.

3. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque anni, operano presso gli uffici circoscrizionali dell'Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l'insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.

4. Le commissioni sono composte da:

a) l'Assessore regionale competente o un funzionario dell'Assessorato suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il coordinatore del settore, competente per territorio, in materia di bellezze naturali;

c) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, o un suo delegato, competente per territorio;

d) il soprintendente per i beni archeologici, o suo delegato, competente per territorio;

e) tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.

Art. 34.

Autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esaminate e istruite dagli uffici provinciali previsti dal precedente articolo competenti per territorio entro sessanta giorni.

2. Le richieste e gli atti istruttori sono sottoposti all'esame della commissione di cui al precedente articolo che esprime un voto consultivo.

TITOLO VII

NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI

Art. 35.

Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

1. Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo programmi riferiti all'intero territorio comunale e per la redazione di progetti e degli strumenti di pianificazione urbanistica, o di rivalsa per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative ai piani di lottizzazione, costituiscono entrate con destinazione specifica.

Art. 36.

Adempimenti dell'Amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.

2. Entro lo stesso termine l'amministrazione comunale adotta lo schema di convenzione ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo emanata dalla Regione.

3. Le modalità di corresponsione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale.

4. Il pagamento a saldo degli oneri di cui al precedente comma dovrà comunque avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla ultimazione delle opere, ovvero dall'ultimazione dei lavori accertata dal comune.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica

1. Fino alla costituzione delle sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica di cui all'articolo 30 le funzioni loro attribuite dalla presente legge sono esercitate rispettivamente dal Comitato regionale di controllo e dai Comitati circoscrizionali di controllo.

Art. 38.

Strumenti urbanistici.

1. Gli studi di disciplina delle zone F adottati ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, restano in vigore come strumenti attuativi per le parti non in contrasto con le previsioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a).

Art. 39.

Abrogazione di leggi regionali

1. La legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, e la legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono abrogate.

Art. 40.

Modifica della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23

1. Il quinto comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è sostituito dal seguente:

«I comuni della Sardegna, nell'approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, possono riservare da un minimo del 40 per cento ad un massimo del 70 per cento della volumetria realizzabile ai piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche».

Art. 41.

Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1. La Regione, allo scopo di favorire la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali ed il loro adeguamento alla pianificazione regionale, per la formazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23 nonché, per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è autorizzata a concedere contributi sulle spese occorrenti.

2. I contributi sono erogati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo le seguenti modalità:

a) anticipatamente per il 50 per cento delle spese previste nella richiesta di contributo deliberata dal Comune e ritenute ammissibili;

b) a seguito della presentazione della relativa documentazione per la restante parte, fino all'ammontare complessivo del 90 per cento delle spese effettivamente sostenute.

Art. 42.

Potenziamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1968, n. 42, è incrementata di 12 unità della VI fascia funzionale e di 20 unità della VII fascia funzionale.

2. Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dell'area dei servizi tecnici nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) nella VI qualifica funzionale:

8 posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra;

b) nella VII qualifica funzionale:

12 posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-architetto;

8 posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-ingegnere civile.

3. Per la copertura dei posti istituiti col presente articolo si applica la disciplina vigente per l'accesso agli impieghi pubblici regionali.

Art. 43.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 2.650.000.000 annue.

2. Alle stesse si fa fronte quanto a lire 2.640.000.000, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1933, n. 11, con storno dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1988, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 5 - provvedimenti per interventi nel territorio - della tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 50.000.000 con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1989, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989).

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016:

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, legge regionale 1º giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria): L. 260.000.000.

Capitolo 02102:

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, legge regionale 19 maggio 1983, n. 14, legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 e legge regionale 22 giugno 1987, n. 27): L. 20.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04001:

Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti locali (legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, legge regionale 13 novembre 1985, n. 27, legge regionale 18 dicembre 1987, n. 52 e art. 146, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11): L. 60.000.000.

Capitolo 04159-01:

(1.1.1.5.2.2.07.27) (08.02) - Contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali e l'adeguamento degli stessi alla pianificazione regionale (art. 41 della presente legge): L. 2.300.000.000.

Capitolo 04161-04:

(1.1.1.4.2.2.07.27) (08.02) - Spese per la stipula di convenzioni con le università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica (art. 6 della presente legge): L. 50.000.000.

4. Alla spesa di lire 2.640.000.000 per gli anni successivi al 1989 si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Alla spesa prevista dall'articolo 15 si fa fronte con le disponibilità esistenti nel capitolo 04161 che assume la seguente nuova denominazione:

«Spese per oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con imprese specializzate per provvedere alla demolizione di opere eseguite in violazione delle norme urbanistiche (artt. 6, tredicesimo comma, e 20, decimo comma, legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, e art. 15, ultimo comma, della presente legge)».

6. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02102, 04001, 04159-01, 04161 e 04161-04 del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 dicembre 1989

FLORIS

90R0142

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 46.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Elmas» della frazione di Elmas del comune di Cagliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 48 del 22 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La frazione di Elmas, del comune di Cagliari, è costituita in comune autonomo, con la denominazione di «Elmas» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni, il costituito comune di Elmas fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del Comitato di controllo di Cagliari.

Art. 3.

1. Ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo comune di Elmas è iscritto nella Unità sanitaria locale n. 20.

2. È conseguentemente modificata la tabella A allegata alla predetta legge regionale.

Art. 4.

1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai comuni interessati o, in difetto, d'ufficio si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cagliari ed il costituito comune di Elmas.

2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il comune di Cagliari provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune, a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.

Art. 5.

1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo comune di Elmas un contributo straordinario di lire 400.000.000.

Art. 6.

1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 04179 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 22 dicembre 1989

FLORIS

(Omissis).

90R0143

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 44.

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54: «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» come modificato dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come modificato dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59.

1. L'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, è così sostituito:

«Art. 50 - Pubblicazione

1. Fino al 30 aprile 1990 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

2. A integrazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, la Giunta regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati, dalla contrazione di mutui da parte degli enti locali interessati per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi moritóri nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria deliberazione».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0150

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 45.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

(Omissis).

90R0151

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 in tema di: «Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15*

1. L'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 è così sostituito:

«Art. 4 - Organico del personale

1. L'organico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:

Qualifica funzionale	Numero
Dirigente regionale	1
Funzionario	2
Istruttore direttivo	2
Istruttore	3
Esecutore	4
Operatore	2
Ausiliario	1
Totale	15

2. L'assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'azienda farà fronte con i propri mezzi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0152

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14: «Ordinamento dei servizi dell'Istituto di tecnica e di sperimentazione lattiero-casearia di Thiene».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica del titolo
della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14*

1. Il titolo della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 «Ordinamento dei servizi dell'Istituto di tecnica e di sperimentazione lattiero-casearia di Thiene» è sostituito dal nuovo titolo «Ordinamento dei servizi dell'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene».

Art. 2.

*Modifica all'art. 1
della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14*

1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 le parole «Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene» sono sostituite dalle parole «Istituto lattiero-caseario e biotecnologie agro-alimentari di Thiene».

Art. 3.

*Modifica all'art. 3
della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 è inserito il seguente terzo comma:

«All'istituzione, modificazione, sospensione dei servizi e uffici, nonché alla determinazione delle rispettive competenze provvede il Consiglio di amministrazione».

Art. 4.

*Modifica all'art. 8**della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14.*

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 è sostituito dal seguente:

«La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinata nella seguente tabella:

Qualifiche funzionali	Numero posti
Dirigente generale regionale	1
Dirigente regionale	3
Funzionario	6
Istruttore direttivo	13
Istruttore	14
Collaboratore professionale	2
Esecutore	7
Operatore	1
Ausiliario	2
Totale	49

Art. 5.

*Competenze dell'Istituto lattiero-caseario
e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene*

1. Le competenze dell'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene nel campo della formazione professionale, dell'assistenza tecnica, della sperimentazione e delle analisi fisico-chimico-microbiologiche lattiero-casearie, sono estese ai settori agro-alimentare e agro-biotecnologico.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene farà fronte con i propri mezzi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0153

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 48.

Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni alla Comunità ebraica di Venezia per la biblioteca-archivio ebraico di Venezia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità del contributo e modalità di concessione

1. Al fine della conservazione e valorizzazione culturale della biblioteca-archivio ebraico di Venezia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità ebraica di Venezia un contributo straordinario di lire 100 milioni per interventi di impiantistica, di edilizia, di falegnameria nonché per la sistemazione di locali e per le attrezzature di supporto della biblioteca stessa.

2. Il contributo è concesso previo parere favorevole, sul progetto esecutivo dell'opera, da parte della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. Il contributo è erogato con decreto del dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, in unica soluzione, su rendicontazione delle spese sostenute, previa certificazione dell'Ufficio regionale del Genio civile di Venezia di regolare esecuzione dei lavori di importo documentato almeno pari al contributo regionale.

Art. 2.

Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1989, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo», partita n. 17 di cui al capitolo 80230 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio del capitolo 70022 denominato «Contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la conservazione e valorizzazione della biblioteca-archivio ebraico di Venezia» con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0154

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 49.

Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini, Mestre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione del lascito di priorità immobiliari situate in Mestre, accertato con deliberazione n. 5711 del 6 ottobre 1987, la Giunta regionale è autorizzata a organizzare a Mestre, ogni anno, la XXIX e le successive edizioni del premio letterario con la denominazione «Regione del Veneto - Premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini».

Art. 2.

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio letterario.

Art. 3.

1. È istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da:

- il dirigente del Dipartimento per le attività culturali;
- due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti nell'ambito delle istituzioni culturali e universitarie venete, che restano in carica fino alla fine della legislatura;
- sette componenti così indicati nel lascito testamentario:
 - quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
 - pro-sindaco di Mestre;
 - pretore di Mestre;
 - arciprete del Duomo di S. Lorenzo di Mestre.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a un dipendente regionale del Dipartimento attività culturali nominato dal Presidente della Giunta regionale.

4. Il comitato è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4.

1. Il comitato nomina la giuria per l'esame delle opere concorrenti e l'assegnazione del premio.

2. La giuria è composta di sette membri scelti tra esperti del mondo letterario e della cultura.

3. L'assegnazione del premio deve contenere la motivazione circostanziata dell'attribuzione.

Art. 5.

1. Per effetto della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 e successivi è iscritto il capitolo 6220 denominato «Proventi derivanti dalla locazione degli immobili del lascito Settembrini» con lo stanziamento di lire 50 milioni.

2. All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando l'entrata di cui al precedente comma attraverso l'istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1989 e successivi del capitolo 70018 denominato «Spese per l'effettuazione del premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0155

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 50.

Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il definitivo completamento dei nuclei di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana previsti dalla legge regionale 30 novembre 1982, n. 53, e in sostituzione delle quote anticipate di ammortamento descritte nell'allegato alla legge citata, relative al mutuo di L. 1.560.000.000 con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, è assegnato al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine un contributo in conto capitale di L. 300.000.000.

Art. 2.

1. Il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo precedente sarà destinato a coprire le spese necessarie all'esecuzione dei seguenti interventi:

a) redazione del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi;

b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;

c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare la zona del piano ai servizi pubblici e tecnologici.

Art. 3.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio dovrà presentare un progetto esecutivo del piano di insediamento produttivo.

2. La Giunta regionale procederà all'approvazione del progetto.

3. Con lo stesso provvedimento di approvazione sarà autorizzata l'anticipazione al Consorzio del 50 per cento della somma impegnata.

4. La restante somma del 50 per cento sarà erogata sulla base della presentazione da parte del consorzio degli atti contabili e di collaudo dei lavori approvati.

5. La spesa complessiva sostenuta dal consorzio dovrà comunque, in sede di consuntivo, essere superiore del 25 per cento all'importo stanziato a titolo di contributo.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1982, n. 53, è spostato al 1° luglio 1992.

Art. 5.

1. All'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo per pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 80230 «Fondo globale spese di investimento», partita n. 18 «Completamento opere di industrializzazione nei territori di Canda e Villamarzana», dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e contemporanea istituzione del capitolo 20070 denominato «Contributo al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine per il completamento dei nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana» con lo stanziamento di L. 300.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0156

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 51.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato lo schema di convenzione con la regione Piemonte, la regione Lombardia e con la Provincia autonoma di Trento per il raggiungimento delle intese interregionali previste dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per regolare l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione unitaria delle attività relative ai servizi pubblici di navigazione nei laghi Maggiore, di Como e di Garda.

Art. 2.

1. Lo schema di convenzione oggetto dell'approvazione di cui all'articolo precedente è allegato alla presente legge e ne fa parte integrante.

Art. 3.

1. Il Presidente della Regione, o l'assessore ai trasporti se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale attuazione di essa.

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, in relazione all'assegnazione dei fondi a tale specifico scopo assegnati alla Regione da parte dello Stato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1º dicembre 1989

CREMONESE

90R0157

LEGGE REGIONALE 1º dicembre 1989, n. 52.

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTESA PER LA NORMATIVA COMUNE

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

2. Nei successivi articoli della presente legge le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche regioni, come gli enti preposti.

Art. 2.

Efficacia della legge

1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei Titoli II, III e IV della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.

2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 3.

Comitato perin nente d'intesa

1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.

2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti.

Art. 4.

Consulenza esterna

1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.

2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

TITOLO II

DEMANIO LACUALE

Art. 5.

Aree del demanio lacuale

1. In attuazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 6.

Utilizzo del demanio lacuale

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

2. Detti criteri riguardano in particolare:

a) la individuazione e la delimitazione delle:

aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale e da diporto;
aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;

aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;

zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessori.

Art. 7.

Ormezzi e ancoraggi

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessionale, salvo la facoltà di delega ai comuni.

Art. 8.

Aree demaniali portuali di terra

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti dal 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

Art. 9.

Divieto di occupazione

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno ml 2.50, nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

Art. 10.

Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio laicale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dello Stato per le opere interessanti il demanio statale.

Art. 11.

Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo i criteri previsti all'articolo 6.

TITOLO III

NAVIGAZIONE E PRATICHE SPORTIVE

Art. 12.

Protezione della fascia costiera

1. Nella fascia costiera, sono a una distanza di 300 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, a remi, a pedale e alle tavole a vela.

2. La fascia di protezione di cui al precedente comma è ridotta a metri 150 nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'Isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.

3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a 3 nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

Art. 13.

Divieti di navigazione

1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

2. È altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia a esse esterna di metri 300.

3. Sono infine, vietati l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

Art. 14.

Limitazioni alla circolazione delle unità di navigazione

1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 12, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne, tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.

3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità:

- a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;
- b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
- c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

Art. 16.

Norme di comportamento in navigazione

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

- a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
- b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
- c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale, nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.

4. È vietato altresì ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.

5. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

Art. 17.

Manutenzioni e rifornimenti

1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

Art. 18.

Scarico di rifiuti

1. In tutta la sponda veneta del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro.

2. È altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.

4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

Art. 19.

Sci nautico

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 500 metri dalla riva.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;

b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

e) è vietata a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente, e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;

f) gli sciatori devono indossare il giubbetto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'articolo 14, comma 2, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

Art. 20.

Impiego delle tavole a vela

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbetto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l'unità sia convenientemente armata.

4. È vietato l'impegno delle tavole a vela:

a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

Art. 21.

Immersioni

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa con bandierina rossa e sono assistiti da una unità di appoggio.

2. È vietato praticare immersioni:

a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

3. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.

Art. 22.

Balneazione

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.

Art. 23.

Utilizzo delle banchine dei pontili e dei moli pubblici

1. È vietato:

a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;

b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;

d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.

Art. 24.

Manifestazioni sportive

1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.

2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa con gli altri enti preposti, deroghe alle norme della presente legge.

3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è comunque vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della regione Veneto.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Norme di comportamento degli utenti

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

2. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. È comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda veneta del lago e delle sue unità o relitti delle medesime.

Art. 26.

Rumori molesti

1. È vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a 20 metri di distanza.

Art. 27.

Segnaletica

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti, approveranno, con deliberazione, il regolamento per la segnaletica delle vie di navigazione interna.

Art. 28.

Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e delle leggi regionali vigenti.

Art. 29.
Vigilanza

1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.

2. La vigilanza è effettuata altresì dagli uffici e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.

3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.

4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

5. Nell'ambito del comitato dell'intesa di cui all'art. 3 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della legge.

6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 30.
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme in materia di navigazione interna.

Art. 31.
Disposizioni finali e transitorie

1. È abrogata la legge regionale 2 novembre 1983, n. 52.

2. Le disposizioni della presente non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0158

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 53.

Concessione di un contributo straordinario al consorzio acquedotto «Basso Tagliamento» con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 4 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 407.000.000 al Consorzio acquedotto «Basso Tagliamento» con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) per assicurare lo sviluppo delle attività istituzionali del consorzio medesimo.

Art. 2.

Modalità per la richiesta del contributo

1. La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale corredata di idonea documentazione comprovante il costante impegno finanziario del Consorzio acquedotto «Basso Tagliamento» per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 407.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 5 del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 50054 denominato «Contributo straordinario a favore del consorzio per l'acquedotto del Basso Tagliamento» con lo stanziamento di lire 407.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 1° dicembre 1989

CREMONESE

90R0159

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 69.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 5 dicembre 1989)

(Omissis).

90R0145

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 70.

Acquisto di una unità immobiliare sita nel palazzo Ansermin, in Aosta, via Porta Pretoriana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 5 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad acquistare una unità immobiliare sita nel Palazzo Ansermin in Aosta, Via Porte Pretoriane, distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 40 con la particella n. 285/4, per il prezzo di L. 50.000.000.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui al precedente articolo, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale dell'immobile da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 50.000.000 graverà sul capitolo n. 23250 «spese per l'acquisto di beni patrimoniali - legge regionale 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo n. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 novembre 1989

PERRIN

90R0146

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 71.

Acquisto di immobili siti nei comuni di La Salle e Morgex da destinare all'ampliamento dello stabilimento ittiogenico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 5 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad acquistare un'area di terreno sita nei Comuni di La Salle e Morgex, con entrostanti un fabbricato di civile abitazione, vasche e laghetti artificiali, di proprietà del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, per il prezzo a corpo di L. 250.876.000, da destinare

all'ampliamento dello stabilimento ittiogenico regionale. L'area è destinata al N.C.T. al F. 20 del Comune di Morgex con le particelle nn. 400 - 401 - 404 - 413 - 413 - 486 e 487 e al F. 37 del Comune di La Salle con le particelle nn. 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 191 - 193 - 194 - 195 - 197 - 199 - 201 - 202 - 204 - 206 - 208 - 211 - 212 - 332 e 342; il fabbricato è distinto al N.C.E.U. al F. 37 del Comune di La Salle con le particelle nn. 211/1 e 211/2.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 250.876.000 graverà sul capitolo n. 23250 «spese per l'acquisto di beni patrimoniali - legge regionale 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo n. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 novembre 1989

PERRIN

90R0147

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1989, n. 72.

Accettazione con beneficio di inventario della eredità del signor Lorenzo Rosset.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 5 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad accettare con beneficio di inventario l'eredità del signor Lorenzo Rosset, deceduto ad Aosta il 20 febbraio 1989, devolvendo il patrimonio ereditario per servizi a favore di persone handicappate.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla accettazione della eredità di cui al precedente articolo, compreso quello di incaricare un tecnico di presentare la dichiarazione di successione, tacitare con un accordo bonario i legittimari, introitare l'attivo ereditario e devolverlo secondo la volontà del defunto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 novembre 1989

PERRIN

90R0148

REGOLAMENTO REGIONALE 13 dicembre 1989, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37, recante norme sul volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 19 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento provvede a disciplinare l'attuazione delle disposizioni di legge concernenti le attività e i compiti del Corpo valdostano di vigili del fuoco volontari, nel rispetto dei limiti e secondo i modi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato di servizi antincendi - Protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari».

2. L'attività del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari è diretta a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da incendi od altri eventi calamitosi particolari nonché da calamità naturali o catastrofi.

3. Nel presente regolamento il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è denominato anche semplicemente «Corpo».

TITOLO I

COMPITI

Art. 2.

Settori di intervento

1. Ai fini del presente regolamento gli eventi, indicati al precedente articolo, si dividono in

a) incendi o altri eventi che possano essere fronteggiati mediante intervento dei componenti del locale distaccamento in via ordinaria;

b) incendi o altri eventi che, per la loro natura ed estensione, comportano l'intervento di organismi competenti in via ordinaria, quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale valdostano, per gli incendi boschivi, e l'Ufficio regionale per la protezione civile in attuazione dei compiti attribuitigli con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, «Istituzione dell'Ufficio regionale della protezione civile»;

c) catastrofi, calamità naturali o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere affrontati con i mezzi previsti dal piano regionale di protezione civile.

Art. 3.

Attività antincendi e di soccorso

1. Sono attività antincendi e di soccorso del Corpo quelle volte, in concorso con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allo spegnimento degli incendi di fabbricati ed insediamenti in genere ed alla natura dell'incolumità delle popolazioni nonché quelle urgenti di prevenzione.

2. Lo spegnimento degli incendi e il soccorso, consistono nell'attuazione degli interventi diretti a salvaguardare la vita e i beni delle popolazioni, assicurando alle stesse ogni forma urgente di assistenza.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino incendi o comunque, contenere gli effetti (conoscenza e controllo del territorio, manutenzione degli impianti ed attrezzature, ec.).

Art. 4.

Attività antincendi boschivi

1. Sono attività antincendi boschivi quelle volte allo spegnimento, alla vigilanza e alla prevenzione degli incendi boschivi e ogni altra attività volta alla difesa dell'ambiente forestale.

2. Le attività di cui al comma 1, svolte in ausilio e collaborazione con il Corpo forestale valdostano, consistono nell'attuazione degli interventi urgenti diretti ad assicurare la difesa del patrimonio boschivo.

Art. 5.

Attività di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte, anche in concorso con altri enti o organismi, alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni ed altre attività urgenti dirette ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica nella zona interessata dall'evento.

2. La previsione consiste nella determinazione delle cause dei fenomeni e nella identificazione dei rischi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti alla difesa dei beni ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di assistenza.

5. L'avvio alla ripresa consiste nelle attività dirette al ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

Art. 6.

Coordinamento delle attività

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è posto sotto la direzione e il coordinamento degli organi di Protezione civile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dal Piano regionale di Protezione civile, approvato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Art. 7.

Attività particolari

1. Il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari organizza, nel proprio interno, appositi gruppi di personale specializzato in attività particolari.

2. Le attività di cui al comma precedente possono comprendere anche:

a) l'installazione e gestione di tendopoli, alloggiamenti e strutture provvisorie da realizzarsi in caso di calamità naturali o altri eventi calamitosi;

b) il pronto intervento di soccorso specialistico nelle acque di fiumi, torrenti o laghi.

3. Dei gruppi di specialisti di cui al comma 1° possono fare parte volontari provenienti da distaccamenti diversi. Il personale specializzato mantiene, in tal caso, l'iscrizione presso il distaccamento di origine, ma l'organizzazione, l'addestramento, le esercitazioni, i materiali e le attrezzature necessarie per il funzionamento del gruppo sono stabiliti dal Consiglio direttivo e dal Dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 8.

Amministrazione

1. Per rendere possibile al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari l'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo valdostano vigili del fuoco volontari», è istituito presso l'Ufficio regionale della Protezione Civile, l'Ufficio amministrazione del Corpo.

2. L'Ufficio amministrazione del Corpo dei vigili del fuoco volontari è affidato al personale dell'Ufficio regionale della Protezione civile.

Art. 9.

Assemblea

1. L'assemblea è composta dai membri in servizio attivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

2. L'assemblea ordinaria viene convocata nel quarto trimestre di ogni anno e si considera validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei componenti regolarmente iscritti. Qualora la maggioranza richiesta non venisse raggiunta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione, ma questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

3. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Presidente della Giunta, sentito per gli aspetti tecnici il dirigente tecnico del Corpo, su richiesta del Consiglio direttivo, oppure, se almeno metà dei Vigili del fuoco volontari ne fa richiesta scritta almeno 15 giorni prima, indicandone il motivo.

4. Le convocazioni per l'Assemblea sono da effettuarsi almeno una settimana prima del giorno della riunione mediante invio scritto o con comunicati stampa, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

5. Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche.

Art. 10.

Attribuzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea:

a) propone al Presidente della Giunta i criteri di organizzazione del Corpo;

b) decide su tutte le questioni che ad essa siano deferite dal Presidente della Giunta ed esercita tutte le altre competenze assegnate dalla legge istitutiva del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

c) all'inizio di ogni anno e quando se ne presenti la necessità, propone al Presidente della Giunta uno schema di bilancio per l'organizzazione del Corpo e i criteri di massima da adottare per l'acquisto o la sostituzione di materiali, attrezzature e automezzi ed equipaggiamenti del personale.

Art. 11.

Consiglio direttivo: nomina

1. Il Consiglio direttivo, composto da sette membri, è eletto tra i componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e rimane in carica cinque anni a decorrere dalla data delle elezioni.

2. L'elezione è considerata valida con la partecipazione al voto di almeno un quarto dei componenti del Corpo regolarmente iscritti. Per tale votazione ciascun componente del Corpo può scrivere sulla propria scheda, compilata su appositi stampati, fino ad un massimo di cinque nominativi di personale regolarmente appartenente al Corpo.

3. Sono eletti alla carica di membri del Consiglio direttivo i sette candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti hanno la precedenza i più anziani di età.

4. Il Consiglio direttivo designa tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il responsabile del Corpo presso l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari.

5. In caso di cessazione della carica, di dimissioni o altre cause di taluno dei membri del Consiglio direttivo, si procede alla loro sostituzione con i candidati primi esclusi.

Art. 12.

Segretario

1. Un funzionario dell'Ufficio di amministrazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari esercita le funzioni di Segretario verbalizzante sia dell'Assemblea sia del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza esercita tali funzioni un altro componente dell'Ufficio amministrazione.

2. Il Segretario provvede al controllo delle votazioni e alla redazione dei processi verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

3. Il Segretario ed eventualmente il suo sostituto sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 13.

Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo:

a) propone al Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico del Corpo, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 25 e 26;

b) propone al Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico del Corpo, l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento e la promozione di studi, dibattiti e manifestazioni;

c) propone al Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico del Corpo, l'istituzione e la soppressione dei distaccamenti e l'individuazione delle zone di competenza territoriale;

d) concorre nella gestione del materiale in carico affidato all'Ufficio amministrazione del Corpo;

e) nomina le delegazioni del Corpo in occasione di incontri, convegni e manifestazioni.

2. Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 14.

Presidente del Consiglio direttivo

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio direttivo e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio direttivo.

2. Il Presidente convoca il Consiglio direttivo secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni semestre.

3. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea, apre, sospende, chiude le sedute e impone l'osservanza della legge istitutiva del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

4. In caso di violazioni provvede alla nomina degli scrutatori.

5. Il Presidente controlla, in concorso con gli ispettori antincendi di zona, la buona conservazione degli attrezzi, automezzi e materiali conseguenti in uso ai Capidistaccamento.

Art. 15.

Vice-presidente del Consiglio direttivo

1. Il Vice-presidente assiste il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in ogni sua funzione.

2. In caso di impedimento sia del Presidente, sia del Vice-presidente, le funzioni di Presidente sono assunte da un Consigliere nominato dal Consiglio direttivo.

Art. 16.

Ispettore antincendi di zona

1. Gli Ispettori antincendi di zona sono nominati dall'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea esprime la sua scelta su una terna di candidati, prescelti dal Capidistaccamento di ogni zona, tra il personale volontario componente i distaccamenti medesimi.

Art. 17.

Sorveglianza

1. Nel caso di accertare gravi deficienze amministrative e di organizzazione, tali da compromettere il normale funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, gli organi direttivi, nominati e funzionanti a norma della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontario» e del regolamento di attuazione, possono essere sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato su proposta congiunta dell'Ufficio di Amministrazione e del Dirigente tecnico del Corpo.

2. Con il medesimo decreto, di cui al comma precedente, viene nominato un Commissario straordinario il quale provvede alla normale amministrazione e indice, entro il termine di tre mesi, nuove elezioni degli organi direttivi.

TITOLO III

PERSONALE DEL CORPO

Art. 18.

Organico

1. Al fine di garantire al Corpo una gestione e organizzazione compatibile con le esigenze della Regione, l'organico del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari non può superare, complessivamente, il numero di unità periodicamente dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Dirigente tecnico e il Consiglio direttivo del Corpo.

2. Non possono essere istituiti distaccamenti con un numero complessivo di volontari inferiore a sei unità.

3. All'interno di ogni distaccamento possono essere nominati non più di un caposquadra ogni sei tra vigili volontari scelti e vigili volontari.

4. Per ogni distaccamento è nominato un funzionario Capodistaccamento; in caso di assenza del funzionario Capodistaccamento tale incarico è svolto da chi ha maggiore anzianità di servizio nella qualifica più elevata.

Art. 19.

Iscrizione diretta

1. Le iscrizioni dirette del personale nell'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, ai sensi degli artt. 14, 16 e 18 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» e le rinunce scritte di cui al secondo comma dell'art. 1 della summenzionata legge devono pervenire, alla Presidenza della Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

2. L'anzianità di servizio viene stabilita con dichiarazione del Sindaco del Comune dove ha sede il distaccamento o del Comandante dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

Art. 20.

Reclutamento

1. Il reclutamento del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco ha inizio dopo sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione.

2. Il Consiglio direttivo, gli Ispettori antincendi di zona e i Capidistaccamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari promuovono iniziative e manifestazioni atte a favorire il reclutamento di volontari, con particolare attenzione alle località totalmente o parzialmente sprovviste di personale.

3. L'Ufficio di amministrazione del Corpo ha in carico i registri con gli elenchi dei componenti del Corpo e i relativi fascicoli personali; nel registro del personale vengono annotate, suddivise per ogni distaccamento, tutte le notizie relative alle iscrizioni dirette, al reclutamento, all'avanzamento e alle cessazioni dal servizio. Copia del registro aggiornato, per il personale di competenza, viene inviata all'inizio di ogni anno, a tutti i funzionari Capidistaccamento.

4. Il reclutamento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. I volontari fanno parte di norma del distaccamento del Comune di residenza, ma possono anche, su loro richiesta, essere iscritti nel distaccamento del Comune sede di dimora anche saltuaria o eletto a domicilio.

Art. 21.

Avanzamento: Vigili volontari scelti

1. Possono richiedere l'avanzamento a vigile volontario scelto i vigili volontari con almeno cinque anni di anzianità in tale qualifica. L'avanzamento è subordinato al superamento, a giudizio della Commissione di cui all'art. 23, da parte dei vigili volontari richiedenti, di corsi, a tale fine predisposti.

2. Corsi, di norma con frequenza annuale, vengono organizzati congiuntamente dal Consiglio direttivo e dal dirigente del Corpo; le procedure di svolgimento dei corsi e il numero massimo di vigili volontari ammissibile ad ogni sessione fissate, per ogni corso, in funzione delle particolari esigenze dei vari distaccamenti e da esigenze di ordine organizzativo.

3. L'avanzamento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 22.

Avanzamento: Capisquadra volontari

1. Alla nomina alla qualifica di Caposquadra si provvede mediante prova di selezione, per titoli ed esami, a giudizio della Commissione di cui all'art. 23. I vincitori della prova di selezione saranno inviati a frequentare un corso teorico-pratico presso organizzazioni qualificate.

2. Le prove e relativi corsi, programmati ed organizzati di norma con frequenza annuale, congiuntamente dal Consiglio direttivo e dal dirigente tecnico del Corpo, saranno fissati in funzione delle particolari necessità dei vari distaccamenti e da esigenze di ordine organizzativo.

3. L'avanzamento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 23.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice preposta alla valutazione dell'idoneità dei candidati a conclusione dei corsi di addestramento antincendi ed alla selezione di cui agli artt. 21 e 22 è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore delegato, ed è composta dal:

- a) presidente del Consiglio direttivo del Corpo o suo delegato;
- b) dirigente tecnico del Corpo;
- c) rappresentante dell'Ufficio regionale della Protezione Civile;
- d) rappresentante tecnico del Comando Vigili del fuoco della Valle d'Aosta;
- e) rappresentante del Corpo forestale valdostano.

2. Funge da segretario il funzionario indicato all'art. 12.

Art. 24.

Avanzamento: funzionari Capodistaccamento

1. Ogni cinque anni, o comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, i componenti di ogni distaccamento propongono al Presidente della Giunta una o più candidati scelti tra i volontari del distaccamento appartenenti possibilmente alla qualifica di caposquadra o vigile volontario scelto, per la nomina a funzionario capodistaccamento volontario. Le proposte di nomina vengono inoltrate, tramite il Consiglio direttivo che provvede a corredarle dei prescritti pareri, al Presidente della Giunta regionale.

2. Sentiti il Sindaco o Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale e il dirigente tecnico del Corpo, il Presidente della Giunta regionale conferisce l'incarico.

3. Al Capodistaccamento compete il controllo e la responsabilità generale del buon andamento del distaccamento.

Art. 25.

Retrocessione ed esonero

1. Il personale può essere esonerato dal servizio e, in tal caso, non può presentare domanda di nuova iscrizione per almeno cinque anni.

2. L'esonero è adottato dal Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 27, per:

- a) assenza o abbandono, non giustificato, del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
- b) avere provocato dolosamente incendio o altro sinistro;
- c) tossicodipendenza abituale.

3. Il personale con qualifica non inferiore a vigile volontario scelto può essere retrocesso alla qualifica immediatamente inferiore.

4. La retrocessione alla qualifica immediatamente inferiore è inflitta per:

- a) assenze o abbandono, non giustificati, dal servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;
- b) ubriachezza abituale;
- c) parzialità, ingiustizia palese e modi abituali sconvenienti nei confronti dei colleghi ovvero comportamento sconveniente nei confronti delle persone affidate alla protezione dei Vigili del fuoco volontari durante gli interventi;
- d) incuria grave che comporti danneggiamento ai mezzi di soccorso di dotazione collettiva.

Art. 26.

Disciplina

1. In considerazione della particolare natura del loro servizio, i componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari sono passibili di censura per:

- a) alterazioni o modificazioni dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;
- b) abituale abuso di bevande alcoliche;
- c) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzo di servizio;
- d) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;
- e) uso di liguaggio non corretto nel corso di comunicazioni radio.

2. Il provvedimento di censura è disposto dal Presidente della Giunta regionale sentito il Dirigente tecnico del Corpo.

3. Che è incorso nel terzo provvedimento consecutivo di censura viene sottoposto all'esame della Commissione di cui all'art. 27 che potrà proporre al Presidente della Giunta regionale l'adozione di un provvedimento di esonero o di retrocessione.

Art. 27.

Commissione disciplinare

1. La Commissione preposta alla valutazione disciplinare dei dipendenti del Corpo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, ed è composta dal:

- a) Presidente del Consiglio direttivo;
- b) dirigente tecnico del Corpo;
- c) ispettore antincendi della zona interessata;
- d) un rappresentante del personale del corpo di pari qualifica.

2. Funge da segretario il funzionario indicato all'art. 12 del regolamento.

Art. 28.

Cessazione del servizio

1. Il personale del Corpo cessa dal servizio attivo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontario dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari».

2. Le attrezzature di uso individuale affidate al personale uscente devono essere restituite al Capodistaccamento all'atto della cessazione del servizio.

3. L'uniforme ed il restante equipaggiamento personale vengono lasciati al personale uscente, salvo il caso in cui la cessazione dal servizio intervenga per esonero o decadenza ai sensi degli articoli 13 e 23 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari», che può farne uso in occasione di festività o ricorrenze.

4. Il personale che ha cessato il servizio senza incorrere nel provvedimento dell'esonero è nominato componente onorario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e può partecipare, senza diritto di voto alle assemblee del Corpo.

Art. 29.

Indennità: interventi di soccorso

1. Il funzionario Capodistaccamento volontario trasmette all'Ufficio di amministrazione del Corpo, ogni trimestre, l'elenco del personale intervenuto nelle operazioni di soccorso, spegnimento incendi, corsi di addestramento o esercitazioni, quantificando il servizio prestato.

2. Il rimborso spese conferito con gettone di presenza a titolo di risarcimento per mancato reddito di cui all'art. 26 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» è conteggiato dall'Ufficio amministrazione del Corpo ed i pagamenti, autorizzati con deliberazione della Giunta regionale, sono effettuati per ogni volontario, con cadenza trimestrale.

3. Spetta inoltre al personale del Corpo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni autorizzate dal Presidente della Giunta regionale sentito, per gli aspetti esclusivamente tecnici, il Dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari. Tali spese devono essere debitamente certificate da regolari ricevute.

Art. 30.

Indennità: funzionamento degli Organi centrali

1. Ai componenti del Consiglio direttivo, agli Ispettori antincendi di zona e al Dirigente tecnico del Corpo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Tali spese devono essere debitamente certificate da regolari ricevute.

Art. 31.

Assicurazioni

1. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura assicurativa di tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari contro gli infortuni accaduti nelle operazioni di soccorso, spegnimento incendi, corsi di addestramento ed esercitazioni e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

2. I massimali sono determinati con provvedimento della Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 32.

Tessere di riconoscimento

1. Ad ogni appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari viene rilasciata, dall'Amministrazione regionale, all'atto dell'iscrizione nei ruoli, una tessera di riconoscimento personale.

2. Detta tessera è soggetta a sostituzione in occasione di avanzamento di qualifica, retrocessione o in caso di deterioramento.

3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'Ufficio amministrazione del Corpo all'atto della cessazione del servizio o dell'esonero.

4. In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, deve essere fatta immediata comunicazione scritta all'Ufficio amministrazione del Corpo.

Art. 33.

Stemma

1. Lo stemma del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è il seguente:

rettangolo di colore rosso e nero;

nella parte superiore, su fondo rosso, compare il simbolo, in colore oro, del volontariato con iscritto lo stemma ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

nella parte inferiore, su fondo nero, compare la scritta in colore oro «Corps valdôtain des Sapeurs-pompiers volontaires - Protection civile».

TITOLO IV OPERATIVITÀ DEI SERVIZI.

Art. 34.

Sedi di servizio

1. Il presidente del Consiglio direttivo e il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sentito il Sindaco del Comune interessato, determinano le caratteristiche dei fabbricati correnti quali sedi di servizio del Corpo.

2. L'Ufficio amministrazione del Corpo ha sede presso l'Ufficio regionale della Protezione civile.

Art. 35.

Controllo delle sedi di servizio

1. Il controllo delle sedi di servizio è affidato ai capidistaccamento competenti per territorio.

2. Il controllo di strutture di uso comune è affidato al Presidente del Consiglio direttivo del Corpo che si avvale, se del caso, della collaborazione degli ispettori di zona.

Art. 36.

Equipaggiamento personale

1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie, è dotato di capi di vestiario ed equipaggiamento adeguati alle esigenze di servizio. Il controllo dello stato di usura dei capi di vestiario e degli equipaggiamenti è effettuato dall'Ufficio amministrazione del Corpo e la scala di priorità delle dotazioni è decisa dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il riconoscimento del personale e del grado di appartenenza al Corpo avviene mediante l'apposizione sulle divise, in posizione visibile sul petto, di una targhetta personale con l'indicazione delle generalità, del grado o della qualifica o dell'incarico rivestiti nel Corpo, nonché del gruppo sanguigno di appartenenza.

3. Sulla manica sinistra, in corrispondenza dell'omero, viene applicato lo stemma ufficiale del Corpo.

Art. 37.

Automezzi

1. Gli automezzi comunque in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sono immatricolati nel pubblico registro automobilistico ma nome della regione Autonoma della Valle d'Aosta, salva restando la proprietà allo Stato o alla regione Autonoma della Valle d'Aosta.

2. Eventuali automezzi di proprietà dei Comuni possono, se giudicati idonei dal Dirigente tecnico del corpo, essere adibiti ai servizi antincendi.

3. Il Dirigente tecnico del Corpo, determina i requisiti cui devono rispondere gli automezzi da adibire per i servizi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» e del regolamento d'attuazione.

4. L'Amministrazione regionale, sentito il Consiglio direttivo, procede all'acquisto degli automezzi, li registra in inventario e li consegna all'Ufficio amministrazione del Corpo, consegnatario dei mezzi.

5. L'Ufficio amministrazione del Corpo, sentito il Consiglio direttivo e il Dirigente tecnico del Corpo provvede, successivamente, a distribuire gli automezzi ai funzionari capidistaccamento designati, sub-consegnatari degli stessi.

6. L'Ufficio amministrazione del Corpo provvede al pagamento delle tasse di circolazione e consegna ai funzionari Capidistaccamento il tagliando comprovante l'avvenuto versamento del premio di assicurazione.

7. La gestione degli autoveicoli è demandata all'Ufficio amministrazione del Corpo. Il Capidistaccamento provvede alla manutenzione degli automezzi avvalendosi di officine preliminarmente scelte da tale Ufficio.

8. L'Ufficio amministrazione del Corpo provvederà ad effettuare i relativi pagamenti.

Art. 38.

Attrezzature e materiali

1. L'Amministrazione regionale, sentito il Consiglio direttivo e il Dirigente tecnico del Corpo, dota il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari di attrezzature e materiali ai fini di istituto, procedendo direttamente all'acquisto, iscrivendoli in inventario e consegnandoli infine all'Ufficio amministrazione del Corpo, consegnatario delle attrezzature e dei materiali.

2. L'Ufficio amministrazione del Corpo provvede, in seguito, a distribuire l'attrezzatura e i materiali, sentiti il Consiglio direttivo e il dirigente tecnico del Corpo, ai funzionari capidistaccamento, sub-consegnatari della dotazione.

Art. 39.

Inventario

1. Presso l'Ufficio amministrazione del Corpo è depositato il libro dell'inventario degli automezzi, attrezzature e materiali del Corpo valdostano di vigili del fuoco volontari.

2. Nel libro vengono annotati gli equipaggiamenti personali o di gruppo, gli automezzi, le attrezzature ed i materiali, a titolo diverso, in dotazione ai vari distaccamenti e al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

3. Tutte le variazioni relative a trasferimenti, acquisizioni, dichiarazioni di fuori uso di beni in dotazione al Corpo devono essere tempestivamente annotate sul libro dell'inventario.

4. Al momento del passaggio di consegna ad un nuovo consegnatario o sub-consegnatario si procede ad una verifica dello stato di consistenza degli equipaggiamenti, automezzi, attrezzatura e materiali in uso al Corpo e registrati in inventario.

Art. 40.

Distaccamenti

1. Il Presidente della Giunta regionale agevola la più ampia partecipazione del volontariato alle attività di prevenzione e protezione; a tal fine le iniziative di volontariato civile e promuove, ove possibile, l'istituzione di un distaccamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari in ogni Comune della regione Autonoma della Valle d'Aosta con meno di cinquemila abitanti e di più distaccamenti nei Comuni con più di cinquemila abitanti.

2. Ogni distaccamento è dotato, in un periodo di tempo compatibile con le effettive disponibilità finanziarie, e secondo la scala di priorità decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo e il Dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, dell'attrezzatura, del materiale e degli equipaggiamenti personali e di gruppo, necessari per dare al distaccamento una adeguata autonomia operativa.

Art. 41.

Sistemi di allertamento

1. Al fine di organizzare le prime operazioni antincendio o di soccorso per fronteggiare tempestivamente i diversi eventi calamitosi, ogni distaccamento dispone di un sistema flessibile di reperimento del personale volontario mediante telefono ed altre apparecchiature ricerca-persone.

2. Gli elenchi dei recapiti telefonici del personale e altri numeri utili periodicamente aggiornati, sono tenuti dai Capidistaccamento, dai Capi squadra, dall'Ufficio amministrazione del Corpo e dal Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

3. In caso di intervento importante ogni distaccamento deve avvisare, per telefono o per radio, il Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

4. In caso di comprovata necessità ogni distaccamento può inoltre allertare i distaccamenti limitrofi, le Stazioni del Corpo forestale valdostano e il Centro operativo della Protezione civile.

Art. 42.

Rete radio

1. Per consentire un'agevole collaborazione con il Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta può venire utilizzata, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, una delle frequenze riservate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il canale radio a servizio del Corpo deve essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni di servizio e, in casi di attività antincendi boschivi, verrà interconnesso, a cura del Centro Operativo della Protezione civile, con il canale radio del Corpo forestale valdostano.

Art. 43.

Invio fuori Valle

1. Gli interventi dei Vigili del fuoco volontari fuori del territorio regionale in servizi di soccorso o antincendi boschivi e in operazioni di protezione civile disposti dal Presidente della Giunta regionale su richiesta della competente autorità statale, sono coordinati dal Comandante provinciale o, nell'ipotesi prevista dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile», dall'Ispettore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti per territorio e dall'Ufficio di Protezione Civile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 44.

Relazioni d'intervento

1. Per ogni intervento eseguito, il Capidistaccamento volontario, o in sua assenza il volontario avente qualifica più elevata, o comunque che ha assunto la direzione dell'intervento, deve provvedere a redigere, su apposito modulo, una relazione di intervento ed a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio amministrazione del Corpo che ne curerà la conservazione anche per eventuale uso dell'autorità giudiziaria.

2. Qualora nell'intervento subentri personale permanente, il volontario che ha diretto fino ad allora le operazioni deve relazionare in merito, verbalmente o per iscritto, a seconda della complessità dell'intervento, al Comandante della squadra permanente intervenuta ed inviare, all'Ufficio amministrazione del Corpo, semplice segnalazione con il riferimento alla relazione redatta dal Comando Vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

Art. 45.

Tempi di intervento e segnalazione di calamità

1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari provvede ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico. Tali situazioni debbono essere segnalate al capidistaccamento del Corpo competente per territorio al fine di permettere l'attuazione di un pronto intervento antincendio o di soccorso.

2. Se la situazione di pericolo, per natura od estensione dei fenomeni, assume un carattere rilevante la segnalazione deve essere inoltrata al Comando dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta, all'Ufficio regionale della Protezione civile e alla stazione del Corpo forestale valdostano competente per territorio.

Art. 46.

Esercitazioni

1. Le esercitazioni di addestramento, secondo i criteri fissati dall'Assemblea, sono svolte in ogni distaccamento con cadenza mensile.

2. In ogni zona, di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37, viene tenuta, almeno una volta all'anno, una esercitazione di addestramento che interessa il personale dei distaccamenti compresi nel territorio di competenza. Di norma è interessato alle esercitazioni di zona il personale di età non superiore ai 50 anni.

3. Il personale del corpo è occasionalmente esonerato dalle esercitazioni di addestramento per comprovati motivi di carattere familiare o di salute e la giustificazione, sottoscritta dall'interessato, deve pervenire al funzionario capo del distaccamento di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta esercitazione.

Art. 47.

Corsi di specializzazione o aggiornamento

1. Il Consiglio direttivo, su eventuale proposta dell'Assemblea, indica i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione o aggiornamento del personale da tenersi periodicamente.

1. La frequenza ai corsi, appositamente previsti per gli Ispettori antincendi di zona, i Capidistaccamento volontari e i capisquadra, e che si tengono nel territorio della Valle d'Aosta, è obbligatoria salvo giustificato motivo, pena rispettivamente l'automatica decadenza dell'incarico o la retrocessione nella qualifica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 48.

Assemblea: norme transitorie

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente della Giunta indice, mediante avviso pubblico, l'elezione del Consiglio direttivo.

2. Possono partecipare alla elezione del primo Consiglio direttivo, che avviene con le modalità di cui all'art. 11, tutti i componenti del Corpo per i quali sia stata completata la procedura di iscrizione in organico, ai sensi della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari».

Art. 49.

Organico: norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del regolamento di attuazione della legge 27 maggio 1988, n. 37 «Norme sul volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari» e fino ad esaurimento del soprannumero possono essere nominati, in ogni distaccamento, Caposquadra in soprannumero rispetto a quanto previsto al 3° comma dell'art. 18.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 13 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0149

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 agosto 1989, n. 0440/Pres.

Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 in materia di tassidermia - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 13 novembre 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 recante norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne;

Atteso che l'art. 11, ultimo comma, della suddetta legge prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari riguardanti la disciplina dell'attività di tassidermia e la detenzione di specie imbalsamate, comprese quelle già detenute, nonché la tenuta di un registro di carico e scarico;

Sentito il Comitato regionale della caccia nella seduta dell'8 giugno 1987;

Atteso che, anche a seguito delle proposte formulate dal suddetto Comitato, si è ritenuto di procedere alla stesura della bozza definitiva di regolamento dopo ulteriori approfondimenti dell'intera materia;

Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 24 luglio 1989;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3408 del 24 luglio 1989;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 in materia di tassidermia, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 1989

BIASUTTI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 settembre 1989
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 16, foglio 352*

REGOLAMENTO

*di cui all'ultimo comma dell'art. 11
della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56*

Art. 1.

Chiunque intenda svolgere attività di tassidermia ed imbalsamazione nei confronti di esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e nei confronti di uccelli e mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale, deve presentare domanda alla competente Amministrazione provinciale per il rilascio dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.

L'Amministrazione provinciale provvederà per la suddetta autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'attività di tassidermia ed imbalsamazione è consentita esclusivamente nei confronti di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica sia indigena che esotica proveniente, sulla base di idonea documentazione, da allevamenti regolamente autorizzati;

b) agli uccelli e mammiferi provenienti da territorio diverso da quello nazionale (fauna esotica), purché l'abbattimento e l'importazione e comunque l'impossessamento siano avvenuti nel rispetto delle convenzioni internazionali e della legislazione vigente nei paesi di provenienza, sulla base di idonea documentazione;

c) alla fauna selvatica oggetto di caccia nel Friuli-Venezia Giulia o nel restante territorio nazionale, purché di provenienza legittima, fatti salvi i trofei non naturalizzati di ungulati, nei cui confronti non necessita alcuna autorizzazione.

Art. 3.

Per scopi tecnico — scientifici o per motivi di ordine didattico — divulgativo è data facoltà all'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, di autorizzare Enti o Istituzioni pubbliche, destinatari degli esemplari così autorizzati, ad effettuare attività di tassidermia ed imbalsamazione anche di esemplari di specie non contemplate nel precedente articolo, nel qual caso l'autorizzazione dovrà prevedere l'indicazione dei singoli esemplari autorizzati e le persone operanti per conto dei suddetti Enti o Istituzioni.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata senza indicazione degli esemplari autorizzati limitatamente ai Musei di storia naturale ed agli Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini.

Qualora gli esemplari di cui al comma precedente facciano parte del patrimonio indisponibile dello Stato, gli esemplari medesimi possono venir affidati ai destinatari sopra precisati esclusivamente in deposito da parte del Comitato provinciale della caccia, competente ai sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 4.

Ai musei di storia naturale ed agli Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini autorizzati a svolgere attività di tassidermia ed imbalsamazione al sensi del precedente articolo 3 le Amministrazioni provinciali possono consentire la detenzione ed il deposito di esemplari, compresi quelli di cui al precedente articolo, ricevuti da terzi, nel rispetto delle modalità che all'uopo verranno fissate dall'Amministrazione provinciale su parere conforme del Comitato provinciale della caccia.

Art. 5.

All'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'interessato dovrà specificatamente indicare i locali da adibire all'attività di tassidermia ed imbalsamazione e quelli da destinare a deposito degli animali preparati o da preparare, producendo all'uopo apposita planimetria.

Dovrà dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso di animali vivi o morti a qualsiasi titolo detenuti.

Art. 6.

Il tassidermista deve annotare giornalmente ed in ordine cronologico nell'apposito registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione provinciale i dati richiesti dall'Amministrazione stessa per l'individuazione degli animali, o parti di essi, consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie ed alla provenienza di ogni esemplare.

Dovranno essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale e gli estremi della documentazione, qualora necessaria, attestante la provenienza legittima, ovvero le circostanze nelle quali il tassidermista ne è venuto altrimenti in possesso.

Nel caso in cui non sia previsto l'obbligo di documentazione attestante la legittimità della provenienza, il cliente è tenuto comunque a produrre una dichiarazione di provenienza legittima del soggetto da preparare.

Art. 7.

Qualora pervengano al tassidermista esemplari relativamente ai quali non sia certa l'identificazione della specie di appartenenza o l'idoneità della documentazione prodotta in ordine alla provenienza prevista dall'art. 2 del presente regolamento, il tassidermista segnalerà il caso all'Amministrazione provinciale competente per territorio entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto in possesso.

In tal caso il tassidermista non potrà procedere ad alcuna attività di tassidermia ed imbalsamazione in attesa dell'esito degli accertamenti all'uopo effettuati dall'Amministrazione provinciale entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta segnalazione.

Scaduto tale termine, nel caso di mancata adozione di un qualche provvedimento da parte dell'Amministrazione suddetta, il tassidermista potrà disporre dell'esemplare.

Art. 8.

Il tassidermista dovrà apporre su ciascun esemplare o parte di esso preparato o comunque consegnato al cliente o posto in circolazione ovvero apporre sul basamento di sostegno di detto esemplare o di parte di esso, un contrassegno saldamente fissato con l'indicazione del proprio nome e cognome e comune di residenza, ovvero della denominazione della ditta autorizzata, con relativa sede, nonché del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 9.

Il tassidermista deve consentire in ogni momento agli incaricati dell'Amministrazione provinciale ed agli organi ed agenti di accertamento di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'ispezione del registro di carico e scarico e dei locali di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 10.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 12, è vietata la detenzione di soggetti appartenenti alla fauna selvatica non provenienti da attività di tassidermia autorizzata in forza del presente regolamento, fatta eccezione per i soggetti imbalsamati regolarmente importati dall'estero sulla base di idonea documentazione ed il cui abbattimento o cattura siano stati effettuati nel rispetto delle convenzioni internazionali, nonché per quelli imbalsamati nelle altre regioni d'Italia qualora quest'ultimi siano muniti di idonea documentazione attestante la legittimità della provenienza.

Coloro che vengono in possesso di esemplari imbalsamati provenienti dall'estero o da altre regioni d'Italia sono tenuti entro 30 giorni da quando ne sono venuti in possesso a segnalare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento gli esemplari suddetti all'Amministrazione provinciale competente per territorio, la quale provvederà ad apporre su ciascuno dei medesimi l'apposito contrassegno di cui al successivo articolo 12.

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione è vietato in tutto il territorio regionale l'esercizio della tassidermia e della imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento.

È fatta eccezione al disposto del precedente comma per coloro che alla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione esplicano già in comprovata forma professionale l'attività di tassidermia ed imbalsamazione purché i medesimi presentino all'Amministrazione provinciale competente regolare domanda di autorizzazione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sopra citata.

I soggetti di cui al precedente comma dovranno immediatamente cessare qualsiasi attività di tassidermia ed imbalsamazione qualora l'Amministrazione provinciale comunichi, motivandone le ragioni, il mancato accoglimento della domanda di autorizzazione presentata.

Nella fase di attività prevista dal secondo comma del presente articolo il tassidermista deve comunque tenere un registro provvisorio di carico e scarico vidimato dall'Amministrazione provinciale dal quale dovrà risultare, oltre al movimento giornaliero, anche il nominativo del destinatario dei soggetti imbalsamati e la provenienza dei vari esemplari.

Il destinatario dovrà a sua volta informare l'Amministrazione provinciale del possesso degli esemplari di cui sopra con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo ai fini e per gli effetti della medesima norma regolamentare.

Art. 12.

Chiunque detenga, alla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione, esemplari di animali imbalsamati di cui al precedente art. 1, o parte di essi, deve inviare, per l'ulteriore detenzione, il loro elenco dettagliato all'Amministrazione provinciale competente per territorio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Qualora l'invio di cui al comma precedente sia effettuato entro il termine predetto ma successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'elenco deve essere corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la preesistenza della detenzione.

È tenuto all'obbligo di cui al comma precedente anche colui che è in possesso di esemplari comunque già contrassegnati.

È fatto obbligo all'Amministrazione provinciale competente per territorio di apporre su ciascuno degli esemplari dichiarati, o su parte di essi, ovvero di apporre sul basamento di sostegno di detti esemplari, o di parte di essi, un apposito contrassegno di modello uniforme saldamente fissato, salvo che per le collezioni e raccolte di interesse tecnico - scientifico ovvero di ordine didattico - divulgativo, riconosciute tali ai fini del presente regolamento dall'Amministrazione provinciale medesima, gestite da Istituzioni pubbliche.

Art. 13.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il presidente

BIASUTTI

89R1051

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21.
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 145
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 150
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Ferrmani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **CCMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BANDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Gavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggior, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Eururia S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.Di. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 2 9 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000